

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/94 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) («gluconato di sodio») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, istituito con un'aliquota del 53,2 %, a eccezione di Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) Il 1° luglio 2015, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) La domanda è stata presentata dai due produttori dell'Unione, Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA («i richiedenti»).
- (5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente il persistere del dumping e il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura

- (6) Il 27 ottobre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di gluconato di sodio originario della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («l'avviso di apertura»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).

⁽³⁾ GU C 47 del 10.2.2015, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 355 del 27.10.2015, pag. 18).

